



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

<http://www.ingannamorte.edu.it> – baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003

C.F. 91112600720

Gravina in Puglia, data del protocollo

PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che “È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...”;
- La legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità “... colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione ...”. La Legge n.104, chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297 – Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare il capo IV – Sezione I;
- La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, all'Articolo 24 riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità e il dovere da parte degli Stati Parti di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo durante tutto l'arco della vita;
- Indicazioni per l'inclusione - Direttiva MIUR 27 dic. 2012 e della C. M. n. 8 del 6 agosto 2013.

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- Decreto legislativo 7 agosto 2019 n° 96 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020 n° 182 – Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

Procedure per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con disabilità

ATTIVITÀ	FIGURE COINVOLTE /DOCENTE/I COINVOLTI	TEMPI	PROCEDURE
Organizzazione risorse assegnate alla scuola e discussione di interventi progettuali atti a favorire inclusione scolastica degli alunni disabili	Componenti del GLI	Inizio anno scolastico e fine anno scolastico	I componenti del GLI si riuniscono e analizzando i casi specifici presenti nella scuola poi si procede all'assegnazione delle risorse assegnate dall'USP all'Istituto scolastico. Si condividono idee e progetti da attuare nel corso dell'anno scolastico.
Costituzione del GLO	Il Dirigente Scolastico	Inizio anno scolastico	Il Dirigente Scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.

<p>Studio del fascicolo personale dell'alunno relativo all'anno scolastico precedente</p>	<p>Insegnanti della classe</p>	<p>Settembre</p> <p>Fine anno scolastico/Inizio anno scolastico</p>	<p>I docenti del consiglio di classe o il team docente della sezione richiede all'ufficio alunni il fascicolo personale dell'alunno relativo all'anno scolastico precedente per la consultazione e lo studio del caso. Inoltre, se predisposto, prendono visione del PEI provvisorio redatto a giugno. Il referente per la disabilità e/o l'insegnante di sostegno incontrano, al passaggio tra i vari gradi di scuola, le insegnanti della scuola frequentata dall'alunno per conoscenza e acquisizione di elementi utili ad un ottimale inserimento nella scuola che accoglierà l'alunno.</p>
<p>Osservazione alunno</p>	<p>Insegnanti della classe</p>	<p>Dall'inizio delle attività didattiche fino alla metà circa del mese di ottobre</p>	<p>I docenti del consiglio di classe o il team docente della sezione avvia l'osservazione dell'alunno utilizzando gli strumenti e le metodologie messe a disposizione dal docente referente dell'inclusione e approvate nel GLI di inizio anno.</p>

ATTIVITÀ	DOCENTE/I COINVOLTI	TEMPI	PROCEDURE
Stesura del P.E.I. (Art.3)	Docenti della classe (per me va inserito il GLO e non i docenti di calsse)	Dalla metà di ottobre circa entro il 31 ottobre	L'insegnante di sostegno, Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori. <u>Il documento deve essere redatto sulla base dei modelli nazionali di cui al Decreto Interministeriale n. 182/2020 dal consiglio di classe o dal team docente e approvato da tutti i componenti del GLO entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento</u> Una copia del PEI, una volta sottoscritto e approvato dal GLO, deve essere consegnata alla famiglia dell'alunno

Valutazione intermedia e finale	Team docenti/consiglio di classe e GLO	Fine primo quadrimestre e fine anno scolastico	Tutte le valutazioni, sia quelle delle singole discipline sia quelle del comportamento, devono essere coerenti con quanto progettato nel PEI dell'alunno. La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente. Nei casi più gravi è possibile fare una valutazione per aree, allegando alla scheda di valutazione una relazione controfirmata dal Dirigente scolastico. Il PEI poiché è un documento flessibile è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli
---------------------------------	--	--	---

			<p>obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.</p> <p>Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.</p>
--	--	--	--

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE.– D.P.R. n°122 giugno 09 – D.L.VO. n°62 aprile 2017

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa in decimi. Il CdC/team definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. **E' opportuno** segnalare nella scheda di valutazione che l'alunno ha seguito la programmazione definita nel PEI.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10, D.L.VO. n°62.

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (D.L.VO. n°62 art 11).